

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

Adeguamento delle disposizioni in materia di prospetto alle nuove norme introdotte dal Regolamento (UE) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le PMI, e dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, di attuazione nell'ordinamento nazionale del Regolamento Prospetto

23 dicembre 2021

1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

La disciplina europea in materia di prospetto è stata recentemente interessata da alcuni interventi normativi volti, da un lato, a dare attuazione a talune disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (di seguito "Regolamento Prospetto") e, dall'altro, consentire, in connessione con la crisi pandemica in atto, alle imprese, ivi incluse le PMI, di raccogliere capitali in tempi ristretti e con costi contenuti.

1. In particolare, il nuovo *corpus* normativo in materia di prospetto, come risultante dal Regolamento (UE) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le PMI (che ha modificato il Regolamento Prospetto), nonché dal Regolamento delegato (UE) 2021/528 (pubblicato nel mese di marzo 2021), prevede che nei casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte e le ammissioni a quotazione di titoli emessi in occasione di operazioni di fusione, scissione e offerte pubbliche di scambio (OPSC), venga pubblicato - in luogo del prospetto - un documento di esenzione.

In particolare, per le offerte pubbliche e l'ammissione alle negoziazioni di titoli in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio [art. 1, par. 4, lett f), e par. 5, lett. e), del Regolamento Prospetto], la possibilità di pubblicare il documento di esenzione, in luogo del prospetto, sussiste solo allorché vengano offerti in scambio titoli di capitale e a condizione che:

- a) i titoli di capitale offerti siano fungibili con titoli esistenti già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima dell'acquisizione e dell'operazione correlata e l'acquisizione non sia considerata un'acquisizione inversa ai sensi dell'IFRS 3, paragrafo B19, oppure
- b) l'autorità competente ad esaminare il documento di offerta ai sensi della direttiva OPA abbia rilasciato un'approvazione preventiva del documento di esenzione.



Per quanto riguarda le offerte pubbliche e l'ammissione alle negoziazioni di titoli in occasione di una fusione o scissione [art. 1, par. 4, lett *g*), e par. 5, lett. *f*), del Regolamento Prospetto], si prevede che l'esenzione sia limitata all'offerta/quotazione di titoli di capitale già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e sempre che l'operazione non integri un'ipotesi di acquisizione inversa. In tal caso non è prevista un'ipotesi di preventiva approvazione del documento di esenzione da parte dell'Autorità.

Con riguardo all'approvazione preventiva del documento di esenzione, il Regolamento Prospetto e il Regolamento Delegato (recante gli schemi contenenti le informazioni minime da inserire in detto documento) non stabiliscono la procedura che l'Autorità è tenuta a seguire per l'approvazione del documento di esenzione, né i termini di pubblicazione del documento nel caso in cui lo stesso non debba essere approvato. Peraltro, la normativa europea non ha previsto, né a livello primario né a livello secondario, un obbligo di pubblicazione di un supplemento al documento di esenzione in caso di evento *trigger*.

Ciò ha posto l'esigenza di intervenire in via regolamentare, con il documento di consultazione pubblicato in data 8 ottobre 2021, prevedendo che:

- il documento di esenzione da sottoporre ad approvazione preventiva sia trasmesso all'Istituto entro la data di presentazione del documento OPA [cfr. articolo 34-*ter*, comma 02, lett. *b*), del RE]. Tale termine, infatti, appare funzionale a consentire all'Istituto di svolgere un'istruttoria parallela dei due documenti¹ nell'ottica di un allineamento dei termini di pubblicazione degli stessi a beneficio della completezza del quadro informativo da offrire agli investitori;
- il documento di esenzione da non sottoporre ad approvazione preventiva debba essere pubblicato entro e non oltre la data di pubblicazione del documento d'offerta ai sensi dell'art. 38 del RE [cfr. articolo 34-*ter*, comma 02, lett. *a*), del RE];
- in relazione alle operazioni di fusione/scissione, il documento di esenzione debba essere pubblicato entro il giorno antecedente alla data di assegnazione dei titoli (art. 34-*ter*, co. 03, del RE)²;

Sotto questo profilo si rileva che, come evidenziato nel documento di consultazione, sia il tenore letterale delle pertinenti disposizioni del Regolamento Prospetto, sia la struttura del Regolamento delegato (UE) 2021/528 - che prevede uno schema tipico per la redazione del documento di esenzione - determinano la necessità di mantenere distinti il documento di esenzione e il documento di offerta, fermo restando che il documento di esenzione può costituire un allegato del documento OPA. Inoltre, come ricordato, l'offerente ha la possibilità di incorporare by reference nel documento di esenzione le informazioni già contenute nel documento di offerta.

² Ciò in coerenza con la previsione di cui all'art. 1, par. 4, lett. g), del Regolamento Prospetto, che accorda l'esenzione da prospetto ai titoli offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione a condizione che "sia reso disponibile al pubblico un documento [...] contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente".



- in caso di ammissione alle negoziazioni nel contesto di operazioni di fusione/scissioni, il documento di esenzione debba essere pubblicato non oltre la data di avvio della negoziazione dei titoli (*cfr.* art. 57, comma 2, del RE).
- **2**. In data 26 febbraio u.s. è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/337 che modifica il Regolamento Prospetto, introducendo, tra l'altro, il "Prospetto UE della ripresa" (o "EU Recovery Prospectus").

Tale regolamento, che fa parte del *Capital Market Recovery Package* ("CMRP"), è volto a favorire la raccolta da parte delle istituzioni creditizie per il finanziamento delle imprese che hanno subito perdite dalla pandemia da Covid-19 e l'accesso delle società (già quotate in un mercato regolamento o in un mercato di crescita per le PMI) a nuovi canali di finanziamento in tempi ristretti in modo da aiutare la ripresa economica. In ordine al contenuto del prospetto la nuova disciplina europea prevede una lunghezza massima di 30 pagine (in formato A4), con un breve *summary* di due pagine, secondo uno specifico schema allegato al Regolamento. È comunque consentito il ricorso al meccanismo dell'*incorporation by reference* (come definito nell'art. 19 del Regolamento Prospetto) per le informazioni che sono già state rese pubbliche ai sensi della normativa di settore.

Come già evidenziato nel documento di consultazione pubblicato in data 8 ottobre 2021, le nuove disposizioni europee, contenute nel Regolamento (UE) 2021/337, non richiedono un intervento specifico di recepimento da parte del legislatore nazionale. In assenza di un intervento regolamentare *ad hoc*, tale tipologia di prospetto, pertanto, trova compiuta disciplina nelle disposizioni contenute nel citato Regolamento europeo, anche con riferimento al procedimento di approvazione (cfr. art. 20 RP). Ciò anche tenuto conto del carattere temporaneo (fino al 31 dicembre 2022) della normativa del "EU Recovery Prospectus".

3. In data 24 febbraio u.s. è stato pubblicato nella G.U. il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Prospetto, nonché del regolamento (UE) 2017/1131 del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari. Il citato decreto è in vigore dall'11 marzo u.s. e ha apportato una serie di modifiche al TUF che hanno reso necessario l'intervento regolamentare per garantire il coordinamento delle disposizioni contenute nel Regolamento Emittenti alle nuove previsioni nazionali.

Inoltre, in tema di attività pubblicitaria relativa alle offerte svolte nel territorio nazionale, il nuovo articolo 101, comma 1, del TUF, come modificato dall'articolo 3, comma 10, del citato d.lgs. n.17/2021, prevede che "La Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, le modalità e i termini per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità effettuata in Italia concernente un'offerta."³.

In data 30 novembre u.s. è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il d.lgs. 5 novembre 2021, n.191, recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e



In particolare, il nuovo primo comma della norma ha attribuito alla Consob il potere di determinare con regolamento le modalità e i termini per l'acquisizione della documentazione relativa alla pubblicità concernente un'offerta, disponendo che l'attività regolamentare in questione debba tenere conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati.

In considerazione di ciò nel documento di consultazione è stata introdotta una proposta di modifica dell'art. 34-octies del RE, volta a dare attuazione alla delega regolamentare contenuta nel citato articolo del TUF e sono state, altresì, illustrate le modalità che si propone di adottare per l'acquisizione da parte della Consob del materiale pubblicitario, rappresentate da due canali alternativi: i) una interfaccia web; ii) un server SFTP. Il primo canale, che permette il caricamento manuale della documentazione pubblicitaria, sarebbe principalmente rivolto agli emittenti\offerenti che sono tenuti a trasmettere il materiale pubblicitario con poca frequenza. Invece, il secondo canale di trasmissione, che permette l'invio massivo di materiale informatico, sarebbe rivolto agli emittenti\offerenti che sono tenuti a trasmettere\integrare la documentazione pubblicitaria con una certa frequenza.

Infine, è stato inserito nel documento di consultazione un questionario specifico al fine di valutare l'efficacia dei canali di trasmissione sopra rappresentati anche in un'ottica di contenimento degli oneri per gli emittenti/offerenti.

4. Da ultimo, nell'ottica di realizzare un miglior coordinamento con le disposizioni del Regolamento Prospetto e al fine di eliminare un onere per gli emittenti, nel documento di consultazione è stato proposto di abrogare il comma 3 dell'art. 34-*ter*, del Regolamento Emittenti. il quale prevede che, nei casi di offerte rivolte ai dipendenti da parte di società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto), dovessero essere comunicati alla Consob i dati sull'esito dell'offerta ed in particolare sul numero dei dipendenti assegnatari e sul quantitativo assegnato.

* * * * *

del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo. Il nuovo regolamento europeo prevede regole armonizzate in materia di comunicazioni di marketing destinate agli investitori in FIA e OICVM, demandando alle autorità competenti, all'art. 7, il potere di esigerne la comunicazione preventiva.

Il citato decreto ha modificato l'art. 101, comma 1, del TUF, prevedendo che la Consob, nell'individuazione con proprio regolamento delle modalità e dei termini per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità effettuata in Italia concernente un'offerta, tenga conto (oltre all'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati) anche delle disposizioni contenute nell'art. 7 del regolamento europeo.



2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

2.1 Stakeholder mapping

La consultazione si è conclusa l'8 novembre 2021. In risposta al documento di consultazione sono pervenuti n. 5 contributi.

Soggetto	Categoria	Settore
ACEPI	Associazione	Certificati & Prodotti d'Investimento
ABI	Associazione	Banche
Assogestioni	Associazione	Gestori del risparmio
Borsa Italiana	Società	Gestore del mercato
DLA Piper	Studio legale	Consulenza legale

Inoltre, in data 11 novembre 2021 è stato adottato il parere dello *Stakeholders Group* della Consob (Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori - COMI) in merito alle proposte regolamentari descritte nel documento di consultazione.

I citati contributi sono pubblicati sul sito internet della Consob.

2.2 Esiti della consultazione

Le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione si sono ampiamente focalizzate sulla tematica concernente le modalità di acquisizione da parte della Consob della documentazione pubblicitaria concernente le offerte svolte in Italia, ai sensi del nuovo art. 101, comma 1, del TUF, e del testo dell'art. 34-*octies* del RE di cui è stato proposto l'inserimento.

Nel presente paragrafo si riportano le osservazioni pervenute in risposta al questionario formulato nel documento di consultazione. Le altre osservazioni pervenute concernenti il testo delle modifiche regolamentari e le relative valutazioni sono state riportate nell'articolato allegato al presente documento.

a) Risposte al quesito n. 1 e relative valutazioni

È stato sottoposto al mercato il seguente quesito: "Si ritiene che l'eventuale l'implementazione di un'interfaccia web e/o la messa a disposizione di un server appositamente dedicato all'acquisizione del materiale pubblicitario possano rappresentare strumenti efficaci per la trasmissione dei documenti pubblicitari e, al contempo, utili a contenere gli oneri di trasmissione per gli emittenti/offerenti?".

I contributi di **Assogestioni** e **ACEPI** hanno evidenziato come entrambe le modalità di invio richiamate nel quesito (interfaccia *web* e *server* dedicato) possano realizzare efficacemente gli



obiettivi sottesi dalla nuova disposizione del TUF. In senso contrario si registra il contributo di **DLA Piper** il quale ha evidenziato che tali modalità potrebbero determinare in concreto un aggravio degli oneri per i soggetti interessati.

Più nello specifico, nel contributo di **Assogestioni** per entrambe le modalità sono stati suggeriti taluni accorgimenti operativi essenzialmente concernenti le modalità di *upload* della documentazione, anche qualora questa presenti grandi dimensioni (ad es. contenuti audio/video), nonché la possibilità per l'operatore di tracciare in modo ordinato i depositi effettuati nel corso del tempo. Anche nel contributo di **DLA Piper** si evidenzia l'opportunità che l'eventuale modalità di invio tramite interfaccia *web* venga implementata in modo tale da evitare troppi passaggi e soprattutto l'inserimento di eccessivi dettagli e informazioni.

Con particolare riferimento all'eventuale utilizzo di un server SFTP, analogamente a quanto previsto per l'invio dei KID, larga parte dei rispondenti ha espresso la preoccupazione che l'invio del materiale pubblicitario possa risultare oneroso in termini di implementazione (*cfr.* contributi **ABI**, **ACEPI**, **Assogestioni**, **DLA Piper** e nel medesimo senso il parere del **COMI**), atteso che una richiesta di informazioni eccessive costituirebbe un ingiustificato aggravio di costi a carico degli emittenti.

In particolare, i rispondenti suggeriscono di prevedere che:

- l'adempimento sia assolto mediante l'invio, con un unico caricamento (c.d. *upload*), della documentazione pubblicitaria accompagnata dall'indicazione del codice ISIN dei titoli a cui il materiale si riferisce, senza dover compilare ulteriori campi, come previsto per il KID dei PRIIPs, dei cui dati peraltro la Consob sarebbe già in possesso qualora lo strumento finanziario oggetto di pubblicità fosse un PRIIP. Si propone altresì di valutare, nei casi in cui sia possibile, che il codice ISIN sia indicato direttamente nella denominazione del file oggetto di trasmissione invece di imputarlo nel sistema di trasmissione. Nel caso in cui lo stesso materiale pubblicitario si riferisca a più prodotti della stessa categoria, potrebbe essere inoltre previsto che sia sufficiente un'unica trasmissione del materiale stesso;
- sia eliminata la lettera di accompagnamento prevista per la corrente trasmissione tramite PEC del materiale che descrive, tra l'altro, la documentazione pubblicitaria trasmessa, il numero del Prospetto a cui si riferisce il materiale pubblicitario;
- sia previsto un meccanismo di conferma della corretta acquisizione del materiale dal *server* SFTP (mail di conferma).

Ciò in quanto, nel caso in cui l'utilizzo del *server* SFTP dovesse comportare - in linea con le istruzioni operative al momento previste per l'invio dei KID - la compilazione da parte degli intermediari di numerosi campi con informazioni e dati strutturati sull'emittente e sullo strumento finanziario, secondo i rispondenti si determinerebbe un evidente aggravio di oneri e costi a carico degli intermediari che dovranno anche predisporre, al proprio interno, sistemi per adempiere ai nuovi obblighi di trasmissione alla Consob.



- Valutazioni

In merito alle risposte pervenute, si osserva quanto segue.

Con particolare riguardo agli OICR, l'implementazione di ambedue i sistemi menzionati (interfaccia web ovvero server SFTP), secondo modalità rispondenti alle esigenze di contenimento degli oneri amministrativi manifestate da **Assogestioni** e supportate dal **COMI**, potrà essere efficacemente realizzata ove tale implementazione sia posta in essere nell'ambito del sistema DEPROF (sistema per la trasmissione della documentazione d'offerta degli OICR).

Ciò in considerazione della circostanza che il DEPROF già include, in formato strutturato, i dati anagrafici dei gestori e degli OICR, nonché le caratteristiche chiave di questi ultimi e prevede un meccanismo di conferma della corretta acquisizione del materiale. L'acquisizione del materiale pubblicitario sugli OICR potrà essere implementata secondo una modalità che preveda, all'atto della trasmissione, la semplice individuazione – tramite la selezione del relativo codice ISIN – dell'OICR cui l'annuncio si riferisce senza che sia necessaria l'alimentazione di nessun altro campo.

In aggiunta, le esigenze manifestate dall'Associazione circa l'opportunità di avere credenziali dedicate per la trasmissione degli annunci "al fine di evitare una "commistione di responsabilità" soprattutto nell'ipotesi in cui la trasmissione della documentazione sia stata esternalizzata a terzi, sarà tenuta in considerazione nella fase di implementazione operativa del sistema.

Per quanto riguarda gli annunci pubblicitari relativi agli altri prodotti, la Consob provvederà all'implementazione dell'interfaccia web e del server SFTP ai fini dell'acquisizione del materiale pubblicitario. Entrambi i canali saranno resi disponibili a tutti gli operatori, i quali potranno alternativamente avvalersene, a seconda della quantità e frequenza del materiale pubblicitario da trasmettere all'Autorità (l'interfaccia web permette il caricamento manuale della documentazione pubblicitaria ed è, pertanto, un canale principalmente rivolto agli operatori che sono tenuti a trasmettere il materiale pubblicitario con poca frequenza; diversamente, il server SFTP permette l'invio massivo di materiale informativo ed è, pertanto, rivolto agli operatori che sono tenuti a trasmettere il materiale pubblicitario con maggiore frequenza).

Attraverso i suddetti canali, sarà richiesto di compilare appositi campi relativi alle sole informazioni essenziali per l'esercizio da parte della Consob della vigilanza sulle pubblicità concernenti un'offerta. Pertanto, saranno richiesti, a titolo esemplificativo, la denominazione del soggetto emittente e il suo codice LEI, il tipo e il nome commerciale del prodotto a cui la pubblicità è riferita, il relativo codice ISIN, ove disponibile. Non saranno, invece, richiesti gli ulteriori dati strutturati sull'emittente e sullo strumento finanziario richiesti con riguardo ai KID PRIIPs.



Nella realizzazione dei già citati strumenti di acquisizione della documentazione pubblicitaria, ove l'implementazione sul piano tecnico informatico lo consenta, si terranno in debita considerazione le indicazioni formulate dai rispondenti alla consultazione (ABI e ACEPI) in merito:

- alla possibilità per l'emittente/offerente di effettuare un unico upload della documentazione pubblicitaria;
- alla possibilità di prevedere l'invio in un'unica soluzione di materiale pubblicitario riferito a più prodotti della stessa categoria fornendo il dettaglio dei codici ISIN dei singoli prodotti cui il materiale si riferisce;
- alla possibilità di prevedere un meccanismo di conferma della corretta acquisizione del materiale sul server (quale, a titolo esemplificativo, un messaggio di conferma del buon fine della trasmissione documentale);
- all'eliminazione della lettera di accompagnamento correntemente in uso;
- al rilascio dei nuovi sistemi in tempo utile prima della relativa messa in funzione al fine di effettuare eventuali test di funzionamento.

Le modalità per l'utilizzo dei due canali sopra citati saranno rese note al mercato attraverso apposite istruzioni operative di prossima pubblicazione. Fintanto che l'interfaccia web e il server SFTP non saranno rilasciati, continueranno a trovare applicazione le modalità di trasmissione attuali (posta elettronica, PEC, consegna fisica), in relazione alle quali si ritiene opportuno fornire indicazioni operative di natura provvisoria, ai sensi dell'art. 34-octies del RE, pubblicate sul sito web della Consob.

b) Risposte al quesito n. 2 e relative valutazioni

È stato sottoposto al mercato il seguente quesito: "Quali ulteriori meccanismi di trasmissione della documentazione pubblicitaria alternativi alla trasmissione alla Consob attraverso i canali ordinari di comunicazione con l'Istituto (email istituzionale – PEC) possono contribuire a ridurre gli oneri per gli emittenti/offerenti?".

I contributi pervenuti in risposta al quesito hanno evidenziato che l'invio tramite email istituzionale e la PEC possono essere considerati un meccanismo di trasmissione efficace che comporta oneri limitati a carico degli emittenti, peraltro maggiormente in linea con l'esperienza di altri Paesi europei (cfr. contributi di **ABI**, **DLA Piper** e nel medesimo senso il contributo di **ACEPI** e il parere del **COMI**).

Valutazioni

Al riguardo, si osserva che l'invio del materiale pubblicitario mediante gli ordinari canali di



comunicazione (posta cartacea, posta elettronica ordinaria e PEC) presenta importanti limitazioni per quanto concerne la tipologia e dimensione dei file trasmissibili all'Autorità⁴.

Pertanto, si ritiene preferibile sostituire i canali di trasmissione istituzionali attualmente in uso con l'interfaccia web e il server SFTP sopra menzionati, una volta che questi ultimi saranno resi disponibili, in quanto tali sistemi non presentano le limitazioni tecniche sopra riferite e conferiscono maggiore certezza in ordine all'avvenuta ricezione della documentazione trasmessa. Come sopra rappresentato, fino a quando l'interfaccia web e il server SFTP non saranno rilasciati, continueranno a trovare applicazione le modalità di trasmissione attualmente in atto.

3. ARTICOLATO

Per un'analisi dettagliata delle proposte regolamentari si rinvia all'esame dell'articolato allegato al presente documento.

4. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO

La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654.

Ai fini della successiva revisione dell'intervento regolamentare, sarà oggetto di analisi, alla luce dei riscontri di vigilanza:

- a) l'impatto sul mercato domestico della disciplina in tema di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto nei casi previsti dalla normativa europea, come modificata dal Regolamento (UE) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le PMI;
- b) le eventuali problematiche che dovessero emergere dalle attività di approvazione e controllo sui documenti di esenzione;
- c) le modalità operative di trasmissione alla Consob del materiale pubblicitario.

In considerazione dei vari supporti attraverso cui sono veicolati i messaggi pubblicitari (cartacei, video, audio ecc.), occorre tener conto della dimensione che potenzialmente gli allegati alla PEC possono assumere. Si rammenta, al riguardo che attualmente è previsto un limite massimo alla dimensione degli allegati da trasmettere alla Consob tramite PEC pari a circa 35-40 MiB (megabyte binari).



Articolato delle modifiche al Regolamento Emittenti in materia di prospetto a seguito dell'emanazione del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17, del Regolamento (UE) 2021/337 e del Regolamento delegato (UE) 2021/528.

Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
PARTE I		
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI	Non sono pervenute osservazioni.	Si conferma la modifica proposta.
And 1		
Art. 1		
(Fonti normative)		
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi		
dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1),		
dell'articolo 42, commi 1 e 3, dell'articolo 43,		
commi 6 e 8, dell'articolo 44, commi 4 e 6,		
dell'articolo 45, comma 5, dell'articolo 46,		
commi 1 e 4, dell'articolo 91-bis, dell'articolo		
95, commi 1 e 2, dell'articolo 97, comma 2,		
dell'articolo 98-ter, commi 1 e 3, dell'articolo		
98-quater, comma 1, dell'articolo 98-quinquies,		
comma 2, dell'articolo 100, commi 43 e 24,		
dell'articolo 101, commia 1 e 3, dell'articolo		
101-bis, commi 3-bis e 4-ter, dell'articolo 101-		
ter,commi 3 e 5, dell'articolo 102, comma 1,		
dell'articolo 103, comma 4, dell'articolo 104-ter,		
comma 3, dell'articolo 105, commi 3 e 3-bis,		
dell'articolo 106, commi 3, 3-bis, e 5,		
dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 108,		
comma 7, dell'articolo 112, dell'articolo 113,		
dell'articolo 113-bis, dell'articolo 113-ter,		



Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
commi 3 e 5, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7,		
9 e 10, dell'articolo 114-bis, comma 3,		
dell'articolo 115, dell'articolo 116, commi 1 e 1-		
bis, dell'articolo 117 bis, comma 2, dell'articolo		
118- <i>bis</i> , dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo		
122, comma 2, dell'articolo 124, dell'articolo		
124- <i>ter</i> , dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 1,		
dell'articolo 125-ter, comma 2, dell'articolo 127,		
dell'articolo 127-quinquies, comma 2,		
dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo		
135-ter, dell'articolo 135-sexies, dell'articolo		
135-undecies, commi 2 e 5, dell'articolo 144,		
comma 1, dell'articolo 147-ter, commi 1 e 1-ter,		
dell'articolo 148, commi 1-bis e 2, dell'articolo		
148-bis, commi 1 e 2, dell'articolo 154-bis,		
comma 5-bis, dell'articolo 154-ter, comma 6,		
dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159,		
comma 7, dell'articolo 160, dell'articolo 165,		
comma 2, dell'articolo 165-bis, comma 3,		
dell'articolo 183, dell'articolo 205 del decreto		
legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e		
dell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge		
n. 262 del 28 dicembre 2005.		
Art. 2		Ci conforma la madifica proposta
(Definizioni)	Non sono pervenute osservazioni.	Si conferma la modifica proposta.
(Dejinizioni)		
6. Non costituiscono altresì offerta al pubblico di		



Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
strumenti finanziari né offerta pubblica di		
acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV,		
Titolo II, del Testo unico le quotazioni di prezzi		
effettuate da internalizzatori sistematici aventi		
ad oggetto gli strumenti finanziari indicati		
nell'articolo 100 bis, comma 4, del Testo unico		
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del		
regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento		
europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017		
nonché gli strumenti finanziari, emessi da		
soggetti italiani o esteri:		
()		
1) ammessi alle negoziazioni in un mercato		
regolamentato o in un sistema multilaterale di		
negoziazione italiani o di un altro paese		
dell'Unione Europea;		
2) già diffusi tra il pubblico in Italia ai sensi		
dell'articolo 2-bis o già distribuiti presso il		
pubblico in un paese dell'Unione Europea a		
condizione che, in questo secondo caso,		
l'emittente o l'eventuale garante o la società		
controllante abbia strumenti finanziari ammessi		
alla negoziazione in mercati regolamentati		
dell'Unione Europea o in sistemi multilaterali di		
negoziazione di un paese dell'Unione Europea e		
comunque fornisca informativa periodica.		
7. Alle offerte di vendita di strumenti finanziari		
effettuate da internalizzatori sistematici diverse		
offettate du internatizzatori sistematiei diverse		



		ALLEGATO
Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
da quelle indicate nei commi 4 e 6, numero 1, si		
applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo		
100-bis, commi 12 e 23, del Testo unico.		
Art. 2-bis	Name and the second sec	Si conferma la modifica proposta.
(Definizione di emittenti strumenti finanziari	Non sono pervenute osservazioni.	Si conterna la modifica proposta.
diffusi fra il pubblico in misura rilevante)		
aggust fra a pubblico in misura racrame)		
()		
2. I limiti quantitativi di cui al comma		
precedente si considerano superati soltanto se le		
azioni alternativamente:		
- nei ventiquattro mesi antecedenti la data di		
superamento dei limiti di cui al comma 1,		
abbiano costituito oggetto di un'offerta al		
pubblico di sottoscrizione o vendita o		
corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio,		
divenuta efficace, a prescindere dal numero di		
adesioni, per la quale sia stato pubblicato il		
prospetto di offerta ai sensi dell'articolo 94 del		
Testo unico o altro documento previsto		
dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento		
(UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del		
Consiglio del 14 giugno 2017 34 ter, comma 1,		
o di un collocamento, in qualsiasi forma		
realizzato e a prescindere dal relativo esito,		
anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1,		
uerimu ai sensi uen arucolo 54-ler, comma 1,		





		ALLEGATO
Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
lettera b);		
- in presenza delle condizioni stabilite nel		
comma 1, costituiscano oggetto di un'offerta al		
pubblico di sottoscrizione o vendita o		
corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio,		
che divenga efficace, a prescindere dal numero		
di adesioni, per la quale sia stato pubblicato il		
prospetto di offerta ai sensi dell'articolo 94 del		
Testo unico o altro documento previsto		
dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento		
(UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del		
Consiglio del 14 giugno 2017 34 ter, comma 1,		
o di un collocamento, in qualsiasi forma		
realizzato e a prescindere dal relativo esito,		
anche rivolto a soli investitori qualificati come		
definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1,		
lettera b);		
()		
PARTE II		
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO		
	Non sono pervenute osservazioni.	Si conferma la modifica proposta.
TITOLO I		
OFFERTA AL PUBBLICO DI		
SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI		
PRODOTTI FINANZIARI		
Capo I		
Disposizioni generali		



		ALLEGATO
Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
Art. 3 (Definizioni e normativa applicabile) 1. Nel presente Titolo si intendono per: () f) "domanda di approvazione": la		
comunicazione con cui si chiede l'approvazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 31, dell'articolo 94-bis, comma 1, e dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico.		
() 3. Le offerte al pubblico di titoli sono disciplinate dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché dal presente regolamento.		
Capo II Disposizioni riguardanti i titoli e gli altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti	Non sono pervenute osservazioni.	Si conferma la modifica proposta.
Art. 4 (Comunicazione alla Consob) 1. La domanda di approvazione è redatta in		



		ALLEGATO
Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
formato elettronico ricercabile in conformità al		
modello in Allegato 1A, ovvero con altre		
modalità informatiche indicate dalla Consob con		
apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione		
dei soggetti che promuovono l'offerta, attesta		
l'esistenza dei presupposti necessari per lo		
svolgimento dell'offerta, è corredata delle		
informazioni e dei documenti indicati		
nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che		
in qualità di offerente ed emittente intendono		
effettuare l'offerta al pubblico.		
()		
()		
Art. 8	Non sono pervenute osservazioni.	Si conferma la modifica proposta.
(Approvazione del prospetto e del supplemento)		
()		
6. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai		
titoli, il supplemento previsto dall'articolo 94-		
bis, comma 74, del Testo unico è trasmesso alla		
Consob che lo approva entro un massimo di		
sette giorni lavorativi dalla sua ricezione.		
sette groffi favorativi dana sua freezione.		





N. 1.6. 1	0	ALLEGATO
Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
Art. 9 (Deposito e pubblicazione del prospetto e del supplemento)	Non sono pervenute osservazioni.	Si conferma la modifica proposta.
()		
8. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento, previsto dall'articolo 94- <i>bis</i> , comma 74, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno le modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.		
Art. 10 (Validità del prospetto di offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli)	Non sono pervenute osservazioni.	Si conferma la modifica proposta.
1. Il prospetto d'offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 74, del Testo unico.		
Art. 13 (Obblighi informativi)	Non sono pervenute osservazioni.	Si conferma la modifica proposta.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del Testo unico, dalla data della domanda di approvazione, a coloro che si trovano in rapporto di controllo con gli offerenti,		





		ALLEGATO
Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
gli emittenti e con chi colloca i prodotti		
finanziari, nonché a coloro che svolgono servizi		
connessi all'emissione o al collocamento, si		
applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115		
del Testo unico.		
()		
Capo III		Capo III
Disposizioni riguardanti la commercializzazione	- Osservazioni	Disposizioni riguardanti la commercializzazione di
di quote o azioni di OICR	NI CIA PRIMA	quote o azioni di OICR
()	Nel contributo di DLA Piper è stato chiesto di	()
Sezione V-quater	verificare se il rinvio all'articolo 94, comma 1, del	Sezione V-quater
Procedure per la commercializzazione al	TUF, presente all'articolo 28-quinquies, comma 6,	Procedure per la commercializzazione al dettaglio di
dettaglio di FIA in Italia	del Regolamento Emittenti sia tuttora puntuale:	FIA in Italia
	"6. La Sgr effettua una sola notifica alla Consob ai	
Art. 28-quinquies	sensi dell'articolo 44, comma 8, del Testo unico che	Art. 28-quinquies
(Commercializzazione in Italia di FIA italiani	contiene la documentazione prevista dall'articolo 44,	(Commercializzazione in Italia di FIA italiani chiusi)
chiusi)	comma 2, del Testo unico nonché la comunicazione	()
()	redatta ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo	6. La Sgr effettua una sola notifica alla Consob ai sensi
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9894 , comma 1, ultima parte, del Testo unico, la	unico".	dell'articolo 44, comma 8, del Testo unico che contiene la documentazione prevista dall'articolo 44,
_		comma 2, del Testo unico nonché la comunicazione
Consob, entro i termini previsti dall'articolo 8,	- Valutazioni	
trasmette alla Sgr il provvedimento di		redatta ai sensi dell'articolo 94, comma 34, del Testo unico.
approvazione del prospetto di offerta con il quale consente, altresì, l'avvio della	Al comma 6, si è provveduto a modificare il richiamo	
quale consente, altresì, l'avvio della commercializzazione di cui al comma 1. Detto	all'art. 94, comma 3, che, a seguito delle modifiche	()
	apportate dal d.lgs. n. 17/2021, prevede la domanda	8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 98,
provvedimento è trasmesso contestualmente alla	di approvazione del prospetto.	comma 1, del Testo unico, la Consob, entro i termini
Banca d'Italia.		previsti dall'articolo 8, trasmette alla Sgr il





Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
	Sono confermate le modifiche al comma 8.	provvedimento di approvazione del prospetto di offerta con il quale consente, altresì, l'avvio della commercializzazione di cui al comma 1. Detto provvedimento è trasmesso contestualmente alla Banca d'Italia.
Art. 28-septies (Commercializzazione in Italia di FIA italiani da parte di GEFIA UE)	Non sono pervenute osservazioni.	Si conferma la modifica proposta.
() 3. Quando la commercializzazione ha ad oggetto: a) FIA chiusi, si applica l'articolo 28-quinquies, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9894, comma 1, del Testo unico; ()		
Art. 28-octies (Commercializzazione in Italia di FIA UE)	Non sono pervenute osservazioni.	Si conferma la modifica proposta.
 () 2. All'istanza di autorizzazione è allegata: () c) la comunicazione redatta ai sensi dell'articolo 9894, comma 1, del Testo unico, in caso di FIA 		





		ALLEGATO
Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
UE chiusi, ovvero redatta ai sensi dell'articolo		
98-ter, comma 1, del Testo unico, in caso di FIA		
UE aperti;		
()		
Capo V		
Disposizioni comuni	Il contributo di Borsa Italiana si è espresso	Si conferma la modifica proposta.
	favorevolmente in merito alla proposta, contenuta al	
Sezione I	comma 03 dell'articolo 34-ter del Regolamento	
Disciplina delle esenzioni	Emittenti (recante le esenzioni in caso di offerta al	
	pubblico), con cui si sostituisce l'attuale obbligo di	
Art. 34- <i>ter</i>	pubblicazione (non oltre quindici giorni antecedenti	
(Casi di inapplicabilità ed esenzioni)	la data di assegnazione dei titoli) con il termine	
	massimo pari al giorno antecedente l'assegnazione	
01. Le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli	dei titoli. In particolare, tale modifica, oltre ad	
il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta	attribuire un maggiore grado di flessibilità circa i	
nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di	tempi di pubblicazione del documento di esenzione,	
12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e	si pone altresì in coerenza con la previsione di cui	
8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo di	articolo 1, comma 4 lettera g) del Regolamento	
pubblicazione del prospetto.	Prospetti, che accorda l'esenzione da prospetto ai	
	titoli offerti, assegnati o da assegnare in occasione di	
02. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo	una fusione o scissione a condizione che "sia reso	
1, paragrafo 4, lettera f), del regolamento	disponibile al pubblico un documento contenente	
prospetto;:	informazioni che descrivono l'operazione e il suo	
a) nel caso previsto dall'articolo 1, paragrafo	impatto sull'emittente".	
6-bis, lettera a), del predetto regolamento, il		
documento di esenzione è pubblicato non oltre	In merito alle altre modifiche non sono pervenute	
la data di pubblicazione del documento di	osservazioni.	
offerta del documento di offerta ai sensi dell'art.		





		ALLEGATO
Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
102, comma 3, del Testo unico;		
b) nel caso previsto dall'articolo 1, paragrafo		
6-bis, lettera b), del predetto regolamento, il		
documento di esenzione è trasmesso alla		
Consob ai fini dell'approvazione non oltre la		
data di presentazione del documento		
d'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3, del		
Testo unico.		
03. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo		
1, paragrafo 4, lettera g), del regolamento		
prospetto, il documento di esenzione è		
pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti		
entro il giorno antecedente alla la data di		
assegnazione dei titoli.		
04. Il documento di esenzione è redatto		
secondo quanto previsto dall'articolo 12.		
()		
3. Alle offerte rivolte ad amministratori o ex		
amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti o		
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori		
sede di una società non avente valori mobiliari		
ammessi alla negoziazione in un mercato		
regolamentato, o da un'impresa controllata,		
collegata o sottoposta a comune controllo non si		
applica l'articolo 13, commi 2 e 3. Entro trenta		
giorni dalla conclusione dell'offerta l'emittente		





		ALLEGATO
Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
comunica alla Consob il numero degli		
assegnatari e il quantitativo assegnato e le		
trasmette copia di tale comunicazione riprodotta		
anche su supporto informatico.		
Sezione III Attività pubblicitaria Art. 34-octies (Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria) 01. Coloro che intendono effettuare qualsiasi tipo di pubblicità sul territorio nazionale concernente un'offerta trasmettono alla Consob la relativa documentazione pubblicitaria contestualmente alla sua diffusione, secondo le modalità stabilite in apposite istruzioni pubblicate sul sito internet della Consob. 1. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli: a) la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento;	Non sono pervenute osservazioni specifiche in merito alla modifica proposta. Nelle more della definizione di tali modalità continuano ad applicarsi le vigenti modalità di trasmissione dei citati annunci pubblicitari. Pertanto, la documentazione pubblicitaria dovrà essere trasmessa contestualmente alla sua diffusione, attraverso i canali ordinari di comunicazione con l'Istituto (email istituzionale, PEC, posta ordinaria), secondo quanto indicato sul sito web della Consob.	Si conferma la modifica proposta.
•		





		ALLEGATO
Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
l'annuncio è coerente con le informazioni		
contenute nel prospetto pubblicato;		
c) ogni annuncio pubblicitario reca, con		
modalità tali da garantire un'immediata e		
agevole percezione, la seguente avvertenza:		
"prima dell'adesione leggere il prospetto". Nel		
caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi,		
l'avvertenza è riprodotta almeno in audio;		
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo		
101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio		
pubblicitario indica che un prospetto è stato o		
sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può		
o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali		
mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.		
2. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR		
feeder recano l'indicazione che esso investe a		
titolo permanente l'85 per cento o più del		
proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR		
master.		
TITOLO II	Non sono pervenute osservazioni.	Si conferma la modifica proposta.
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI	Thom some pervenute osservazioni.	or comorma in moniton propositi
SCAMBIO		
Capo I		
Disposizioni generali		
()		





		ALLEGATO
Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
Art. 35-ter		
(Offerte pubbliche di scambio finalizzate		
all'acquisizione di titoli di debito)		
()		
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, in caso		
di offerte pubbliche di scambio svolte		
contestualmente in più Stati membri dell'Unione		
europea, l'offerente può utilizzare, in luogo del		
documento di offerta previsto dall'articolo 38, il		
prospetto di offerta o di ammissione alla		
negoziazione in un mercato regolamentato,		
purché tale prospetto sia approvato,		
conformemente al regolamento prospetto alla		
direttiva 2003/71/CE, dall'autorità competente		
dello Stato membro di origine. In tali casi, la		
bozza del prospetto trasmessa all'autorità		
competente è allegata all'istanza motivata e la		
nota di sintesi è integrata almeno dalle seguenti		
informazioni:		
()		
Art. 38-bis		
(Riconoscimento in Italia del documento di		Si conferma la modifica proposta.
offerta approvato dall'autorità di vigilanza di	Non sono pervenute osservazioni.	Za a a a a a a a a a a a a a a a a a a
altri Stati membri della Unione europea)		
auri siun memori uenu omone europeu)		
1. Il documento di offerta, approvato		
1 11		
dall'autorità di vigilanza di un altro Stato		





-		ALLEGATO
Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
membro della Unione europea, è riconosciuto in		
Italia previo invio dello stesso alla Consob		
tradotto in lingua italiana, unitamente al		
provvedimento di approvazione del documento		
reso dall'autorità dello Stato membro di origine.		
()		
7 1 2 244 4 12 .66		
7. L'emittente, l'offerente o altra persona		
responsabile della redazione del documento d'offerta, si assume la responsabilità delle		
traduzioni previste dal presente articolo con		
apposita dichiarazione Alle traduzioni previste		
dal presente articolo si applica l'articolo 11,		
comma 1, lettera c), ultimo periodo.		
PARTE III		
EMITTENTI		
TITOLO I		Si conferma la modifica proposta.
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN	Non sono pervenute osservazioni.	of comornia in mounted proposta.
MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI		
STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E		
DI QUOTE O AZIONI DI OICR		
()		
Capo II		
Disposizioni riguardanti l'ammissione alle		
negoziazioni di valori mobiliari		
	I .	





		ALLEGATO
Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
Art. 52		
(Disposizioni riguardanti l'ammissione alle		
negoziazioni di titoli)		
1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di		
ammissione alle negoziazioni di titoli,		
l'emittente o il soggetto che chiede		
l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi		
dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la		
domanda di approvazione prevista dall'articolo		
94, comma 43, del Testo unico, sottoscritta dal		
soggetto che chiede l'ammissione; essa è redatta		
in conformità all'Allegato 1C ed è corredata del		
prospetto medesimo e delle informazioni e		
documenti ivi indicati.		
document 111 mateur.		
Art. 53		
(Prospetto di ammissione alle negoziazioni)		
	Non sono pervenute osservazioni.	Si conferma la modifica proposta.
1. Il prospetto di ammissione alle negoziazioni		
di titoli in un mercato regolamentato, la sua		
procedura di approvazione e di diffusione sono		
disciplinati dal regolamento prospetto e dalle		
disposizioni attuative e dalle norme del presente		
Capo.		
2. Al prospetto di ammissione alle		
negoziazioni di titoli in un mercato		
regolamentato si applicano, ove compatibili, gli		
articoli 8, commi 1, 4-bis e 5, 9, comma 1, 12,		





(Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto) 1. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera <i>e</i>), del regolamento prospetto, si applica no il commia 02 e 04 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare di disciplina del documento di esenzione da pubblicare in caso di offerta con la disciplina dall'ammissione alle negoziazioni, al comma 2, è stato proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni il documento di esenzione proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni il documento di esenzione da pubblicare in caso di offerta con la disciplina dall'ammissione alle negoziazioni, al comma 2, è stato proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni il documento di esenzione proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni il documento di esenzione da pubblicare in caso di offerta con la disciplina dall'ammissione alle negoziazioni, al comma 2, è stato proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni il documento di esenzione proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione obtanti di esenzione proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione obtanti di esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni il documento di esenzione proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni il documento di esenzione proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni di dall'obbligo di pubblicare in caso di offerta con la disciplina dall'ammissione alle negoziazioni di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni di dall'obbligo di pubblicare di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione caso di operazioni			ALLEGATO
3. In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove trovi applicazione l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l'ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall'articolo 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato. Art. 57 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto) Con riferimento al comma 03, al fine di allineare la disciplina del documento di esenzione da pubblicare in caso di offerta con la disciplina dall'ammissione alle negoziazioni, al comma 2, è stato proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\(^1\)scienti dell'esenzione prospetto, si applicano il commie 02 e 04 dell' di esenzione è pubblicato non oltre la data di avvio	Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
(Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto) 1. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera <i>e</i>), del regolamento prospetto, si applica no il comm ia 02 e 04 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare in caso di offerta con la disciplina dall'ammissione alle negoziazioni, al comma 2, è stato proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni il documento di esenzione il dall'obbligo di pubblicare in caso di offerta con la disciplina dall'ammissione alle negoziazioni, al comma 2, è stato proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni il documento di esenzione il dall'obbligo di pubblicare in caso di offerta con la disciplina dall'ammissione alle negoziazioni, al comma 2, è stato proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni il documento di esenzione proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da pubblicare in caso di offerta con la disciplina dall'ammissione alle negoziazioni, al comma 2, è stato proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da pubblicare in caso di offerta con la disciplina dall'ammissione alle negoziazioni, al comma 2, è stato proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da pubblicare in caso di offerta con la disciplina dall'ammissione alle negoziazioni, al comma 2, è stato proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni il documento di esenzione proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni il documento di esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni il documento di esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni il documento di esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni dall'obbligo di pubblicare in caso di offerta con la disciplina dall'ammissione alle negoziazioni di fusione di caso di operazi	3. In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove trovi applicazione l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l'ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall'articolo 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al		
2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera f), del regolamento di esenzione è pubb giorni antecedenti entro il gi	(Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto) 1. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera <i>e</i>), del regolamento prospetto, si applica no il commia 02 e 04 dell'articolo 34- <i>ter</i> . 2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera <i>f</i>), del regolamento	disciplina del documento di esenzione da pubblicare in caso di offerta con la disciplina dall'ammissione alle negoziazioni, al comma 2, è stato proposto di chiarire che ai fini dell'esenzione da prospetto, nel caso di operazioni di fusione\scissioni il documento di esenzione è pubblicato non oltre la data di avvio della negoziazione dei titoli. - Osservazioni	Art. 57 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto) 1. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera <i>e</i>), del regolamento prospetto, si applicano i commi 02 e 04 dell'articolo 34- <i>ter</i> . 2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera <i>f</i>), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti entro il giorno antecedente alla data di avvio della negoziazione dei titoli.





Modifiche proposte	Osservazioni e valutazioni	Esito
pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti non oltre la data di avvio della negoziazione dei titoli.	Regolamento Emittenti recante le disposizioni in materia di esenzione da prospetto per l'ammissione a negoziazione, ha suggerito di prevedere che la pubblicazione del documento di esenzione debba avvenire quantomeno il giorno prima dell'inizio delle negoziazioni delle nuove azioni in luogo del termine proposto ("non oltre la data di avvio della negoziazione dei titoli"). Ciò tenuto conto della rilevanza del presidio informativo offerto dal documento di esenzione per gli investitori, i quali, ad esito dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni emesse al servizio della fusione o della scissione decidano di acquistare sul mercato azioni della società quotata. - Valutazioni Le osservazioni sono state condivise e si è provveduto a modificare in tal senso il testo finale.	





Modifiche all'Allegato 2 del Regolamento Emittenti in materia di offerte pubbliche di acquisto e/o scambio a seguito dell'emanazione del Regolamento delegato (UE) 2021/528

Regolamento Emittenti – Allegati	Osservazioni e valutazioni	Esito
ALLEGATO 2A Modalità di redazione del documento d'offerta	Non sono pervenute osservazioni.	Si conferma la modifica proposta.
Parte prima: Informazioni da fornire in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari oggetto dell'offerta e di soggetti offerenti - Rinvio agli schemi		
I - Strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione Europea		
1. Nel caso di offerta pubblica di acquisto (OPA), il documento d'offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 1. Le informazioni relative all'Offerente (par. b.1.1, b.1.2 e N) o all'Emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta (par. b.2 e N), potranno essere incorporate mediante riferimento ad un prospetto, purché valido ai sensi dell'articolo 12 del regolamento prospetto 10 del Regolamento Emittenti;		
2. nel caso di offerta pubblica di scambio (OPSC) e di offerta pubblica di acquisto e scambio (OPASC), il documento d'offerta		



		ALLEGATO
Regolamento Emittenti – Allegati	Osservazioni e valutazioni	Esito
relativo all'offerta pubblica di acquisto deve		
essere opportunamente integrato, anche		
mediante incorporazione per riferimento, con le		
informazioni relative agli emittenti e agli		
strumenti finanziari offerti in scambio, previste		
dai corrispondenti allegati del regolamento n.		
809/2004/CE, necessarie ai fini del rilascio del		
giudizio di equivalenza ai sensi dell'articolo 34-		
ter, comma 1, lettera j), del Regolamento		
Emittenti.		
Nel caso in cui ai fini dell'OPSC o dell'OPASC		
il documento di offerta incorpori per riferimento		
un prospetto relativo all'offerta o		
all'ammissione alle negoziazioni degli		
strumenti finanziari offerti in scambio, purché		
valido ai sensi dell'articolo 12 del regolamento		
prospetto o un documento di esenzione ai		
sensi dell'articolo 34-ter-10 del Regolamento		
Emittenti, potranno essere omesse le		
informazioni relative all'emittente e, se		
coincidente, all'offerente previste		
rispettivamente dai par. B2 e B1, nonché dal		
par. N dello schema 1.		
II - Strumenti finanziari non negoziati su un		
mercato regolamentato dell'Unione Europea		
1 1 1 1 1 1 1 1		
1. Nel caso di offerta pubblica di acquisto		



		ALLEGATO
Regolamento Emittenti – Allegati	Osservazioni e valutazioni	Esito
(OPA), il documento d'offerta deve contenere		
le informazioni previste dallo schema 2. Le		
informazioni relative all'Offerente (par. b.1.1,		
b.1.2 e N) o all'Emittente gli strumenti		
finanziari oggetto dell'offerta (par. b.2 e N),		
potranno essere incorporate mediante		
riferimento ad un prospetto, purché valido ai		
sensi dell'articolo 12 del regolamento		
prospetto 10 del Regolamento Emittenti;		
2. nel caso di offerta pubblica di scambio		
(OPSC) e di offerta pubblica di acquisto e		
scambio (OPASC), il documento d'offerta		
relativo all'offerta pubblica di acquisto deve		
essere opportunamente integrato, anche		
mediante incorporazione per riferimento, con le		
informazioni relative agli emittenti e agli		
strumenti finanziari offerti in scambio previste		
dai corrispondenti allegati del regolamento n.		
809/2004/CE, necessarie ai fini del rilascio del		
giudizio di equivalenza ai sensi dell'articolo 34-		
ter, comma 1, lettera j), del Regolamento		
Emittenti.		
Nel caso in cui ai fini dell'OPSC o dell'OPASC		
il documento di offerta incorpori per riferimento		
un prospetto relativo all'offerta o		
all'ammissione alle negoziazioni degli		
strumenti finanziari offerti in scambio, purché		



Regolamento Emittenti – Allegati	Osservazioni e valutazioni	Esito
valido ai sensi dell'articolo 12 del regolamento		
prospetto o un documento di esenzione ai		
sensi dell'articolo 34-ter 10 del Regolamento		
Emittenti, potranno essere omesse le		
informazioni relative all'emittente e, se		
coincidente, all'offerente previste		
rispettivamente dai par. B2 e B1, nonché dal		
par. N dello schema 2.		
()		

Modifiche all'Allegato 4 del Regolamento sulle operazioni con parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12.3 2010 e successive modificazioni

Modifica apportata	Note
Allegato 4 DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ()	Si sostituiscono i riferimenti normativi del Regolamento n. 809/2004/CE (ormai abrogato) alle corrispondenti previsioni ora contenute nel Reg. Delegato (UE) 2019/980.
2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 12.214.2 e 15.217.2 dell'allegato 1 I al Regolamento n. 809/2004/CE del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019.	



